INTERPRETAZIONE DELLE PRINCIPALI DICITURE ALLA VOCE "REFERENZE IN ITALIA" DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

D.LGS. 286/98 ART. 27

A fronte di permesso di soggiorno **per lavoro subordinato** emesso però **in base all'art. 27 d.lgs. 286/98**, non si può procedere all'iscrizione.

Infatti, poiché l'ingresso *ex* art. 27 prescinde dalle quote ed è legato ad uno specifico rapporto di lavoro, il titolare può lavorare solo in base a tale rapporto e non può né svolgere lavoro subordinato con altro datore di lavoro né, tanto meno, lavoro autonomo.

Va inoltre rilevato che tale tipologia di permesso non può nemmeno essere convertito.

In sostanza, se il titolare di tale tipologia di permesso ha intenzione di iniziare un'attività imprenditoriale, dovrà seguire tutto l'*iter* cui deve sottostare di chi mira ad ottenere il permesso di soggiorno per la prima volta, a partire dalla richiesta di il nulla osta ex art. 39 Reg.

Onde evitare confusione tra le diverse tipologie di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in base ad un accordo informale con la Questura, d'ora in poi sarà indicato espressamente nel "motivo di soggiorno" l'art. 27, in modo da consentire di distinguere la specifica tipologia di documento.

In precedenza non veniva apposta nessuna indicazione specifica ma dovrebbe comunque essere possibile riconoscere il rilascio ex art. 27 in base all'indicazione, alla voce **"referenze in Italia"**, la dicitura **"distacco c/o <nome impresa>"**

A tale proposito la Questura ha in particolare precisato che alla voce "**referenze in Italia**", deve esserci proprio scritto **distacco c/o** e non semplicemente il nome della ditta: se c'è solo in nome della ditta senza l'indicazione del "distacco c/o" non si tratta d'un art. 27, quindi si può procedere all'iscrizione senza necessità di conversione

L. 189/02 ART. 33

Se viene esibito permesso di soggiorno **per lavoro subordinato** che alla voce "**referenze in Italia**" presenta la menzione **L.189/02 ART.33** (da sola o seguito da altre sigle) si tratta di permesso rilasciato a seguito di "*Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare*" : tale topologia di permesso non pone alcun problema per l'iscrizione diretta al Registro delle Imprese.

Tra l'altro, di solito, alla voce MEZZI DI SOSTENTAMENTO si trova riportata la dicitura:

DA LAVORO --- DOMESTICO O DOMESTICA...

D.L. 195/02 ART.1

Se viene esibito permesso di soggiorno **per lavoro subordinato** che alla voce "**referenze in Italia**" presenta la menzione **D.L. 195/02 ART.1** si tratta di permesso rilasciato a seguito "*Legalizzazione di lavoro irregolare*": anche questa tipologia di permesso, in base alla normativa specifica, non sembra porre problemi relativamente all'iscrizione diretta al Registro delle Imprese.

ART 5 COMMA 6 D.LGS 286/98 "ESTESO A LAVORO"

Se viene esibito permesso di soggiorno per motivi umanitari che alla voce "referenze in Italia" presenta la menzione ART 5 COMMA 6 D.LGS 286/98 "ESTESO A LAVORO" si tratta di permesso per il quale la legge prevede che non sussista la possibilità di rifiuto o revoca, stante la ricorrenza di "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"; l'espressa estensione del titolo di soggiorno anche all'attività lavorativa (coerente, del resto, con la necessità di consentire al titolare il reperimento di una fonte di reddito necessaria al proprio sostentamento) non sembra porre ostacoli allo svolgimento del lavoro in forma autonoma, quindi, neppure all'iscrizione al Registro delle Imprese, ove necessaria.

DISCIPLINA DEGLI INGRESSI PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI

D.lgs. 286/98 - art. 27

Ingresso per lavoro in casi particolari.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4).

- 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- c) **professori universitari e ricercatori** destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
- f) persone che, autorizzate a soggiornare per **motivi di formazione professionale**, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
- g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
- h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
- I) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di **attività sportiva professionistica** presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- q) **giornalisti corrispondenti** ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere:
- r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono **persone collocate "alla pari"**.
- 2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori 3 tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività avorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività nè la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
- 3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
- 4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
- 5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

DPR 394/99 - art. 40

Casi particolari di ingresso per lavoro.

- 1. <u>L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico</u>, quando richiesta, <u>è rilasciata con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 30, commi 2 e 3, del presente regolamento</u> e delle ulteriori modalità previste dal presente articolo. <u>L'autorizzazione al lavoro è rilasciata al di fuori delle quote</u> stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico.
- 2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, l'autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dell'autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
- 3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2 dell'art. 27 del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dell'art. 31.
- 4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'art. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
- 5. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.
- 6. Per il personale di cui all'art. 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, l'autorizzazione è subordinata alla richiesta dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.
- 7. Per il personale di cui all'art. 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato.
- 8. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
- 9. Per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera f), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.
- 10. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera g), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.
- 11. Per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'art. 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
- 12. Nell'ambito di quanto previsto all'art. 27, comma 1, lettera i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine dei quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio.
- 13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 27, comma 1, lettere I), m), n) e o), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
- 14. Per gli sportivi stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera p), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
- 15. Per i lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, l'autorizzazione al lavoro non è richiesta.
- 16. Per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera r), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
- 17. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
- 18. L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9, <u>non possono essere rinnovati</u> e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, <u>non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro</u>. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo <u>non possono essere convertiti</u>, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 5.